

STATUTO DELLA
"FONDAZIONE Tutti Nello Stesso Piatto - Onlus"

Art. 1

COSTITUZIONE

Per effetto della volontà del fondatore Mandacarù Onlus Scs è costituita la Fondazione denominata **"FONDAZIONE Tutti Nello Stesso Piatto - Onlus"**, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, costituita allo scopo di operare, senza fini di lucro, nel campo della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale.

La sede della Fondazione è in Trento. Con delibera del Comitato di Gestione possono essere istituite delegazioni e uffici sia in Italia che all'Estero, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico di Fondazione di Partecipazione nell'ambito del più vasto genere di Fondazione disciplinato dagli artt. 14 e seguenti del codice civile.

La Fondazione ha l'obbligo di utilizzare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Art. 2

FINALITA' E SCOPI

La Fondazione promuove, cura e diffonde i valori di pace, giustizia e solidarietà tra i popoli, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale a salvaguardia dei principi fondamentali sanciti dalla Dichiarazione universale dei Diritti Umani.

Art.3

ATTIVITA'

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione svolgerà attività nel campo della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale, sia con progetti di cooperazione a favore di popolazioni svantaggiate, sia con attività di sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza globale. In particolare si occuperà di:

1. Elaborare e gestire progetti di cooperazione internazionale con un intervento organico sulle filiere produttive collegate al Commercio Equo e Solidale - nei Paesi Emergenti inclusi nella lista DAC (Development Assistance Committee) definita dall'OCSE - caratterizzate da una struttura socio-produttiva omogenea e simile, con lo scopo di migliorare le capacità produttive dei destinatari degli interventi di cooperazione;
2. Elaborare e gestire progetti di cooperazione che, nei Paesi di cui al punto 1 del presente articolo, siano volti a migliorare le competenze gestionali delle organizzazioni destinatarie degli interventi di cooperazione;
3. Elaborare e gestire progetti di cooperazione che, nei Paesi di cui al punto 1 del presente articolo, siano volti a migliorare le condizioni di vita dei produttori destinatari degli interventi di cooperazione e delle loro famiglie;
4. Elaborare e gestire progetti di cooperazione che, nei Paesi di cui al punto 1 del presente articolo, siano volti a diffondere e promuovere una cultura di tutela e rispetto dei diritti umani nello svolgimento delle relazioni economiche e commerciali;
5. Promuovere e/o condurre studi e progetti di ricerca volti a verificare e migliorare le conoscenze relative alla fattibilità e alla gestione dei progetti sopra descritti nei Paesi di cui al punto 1 del presente articolo e, nonché all'impatto sociale, economico e/o politico di iniziative di Commercio Equo e Solidale nei Paesi di cui al punto 1 del presente articolo;

6. Organizzare il Festival “Tutti Nello Stesso Piatto”, nonché organizzare spettacoli teatrali, festival e rassegne cinematografiche, concerti musicali, mostre fotografiche, letture teatralizzate, come canale di comunicazione e strumento di attrazione per persone e fasce di età diverse dagli adulti ai bambini;
7. Realizzare attività formative, culturali ed educative indirizzate a favorire l’integrazione sociale e la promozione umana dei cittadini delle aree marginali del mondo attraverso:
- la diffusione di più ampie conoscenze nei settori del commercio equo e solidale e della finanza solidale;
 - l’incontro e lo scambio culturale con produttori di paesi e regioni economicamente svantaggiati,
 - la sensibilizzazione dei soggetti economici al fine di favorire il recupero di situazioni di disagio ed emarginazione;
 - la promozione del corretto rapporto con l’ambiente;
8. Promuovere la cultura come coscienza civile, promozione di stili di vita sostenibili, strumento di crescita umana per tutti, scoperta e valorizzazione dell’immenso patrimonio culturale delle popolazioni di Asia, Africa e America Latina ed in particolare dei produttori di commercio equo e solidale lì operanti;
9. Realizzare attività editoriali, di documentazione e ricerca, pubblicare e diffondere saggi, opuscoli, libri, scritti, audiovisivi, materiale multimediale, manualistica di settore e ogni altro materiale e/o attività culturale che abbia finalità formative/informative e/o contribuisca alla sensibilizzazione/informazione dell’opinione pubblica agli scopi istituzionali;
10. Aderire e/o partecipare direttamente ad organismi, unioni, enti, federazioni nazionali ed internazionali, associazioni di secondo livello che si prefiggono medesimi e/o simili e/o analoghi finalità e scopi.

La Fondazione può partecipare ai bandi per la realizzazione ed il finanziamento di progetti e centri di ricerca, emanati dalla Provincia Autonoma di Trento, dallo Stato e dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati.

Per perseguire i propri fini o finanziare le proprie attività la Fondazione può porre in essere tutti gli atti e le operazioni mobiliari e immobiliari occorrenti che non le siano precluse dalla legge e dallo Statuto, comprese tutte le operazioni finanziarie, di investimento, le assunzioni di mutui e le prestazioni di garanzia, non nei confronti del pubblico e con esclusione delle attività riservate ai sensi del TUB e del TUF. La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera A del primo comma dell'art. 10 del D.Lgs 460/1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e nei limiti stabiliti dal comma 5 dell'art. 10 del D.Lgs 460/1997.

Art. 4

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti eseguiti all'atto della costituzione o successivamente in denaro o beni mobili, mobili registrati o immobili ovvero altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal fondatore o da altri partecipanti;
- b) dai beni mobili, mobili registrati ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) dalle liberalità fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio anche sotto forma di beni mobili e immobili strumentali;
- d) dalle rendite del patrimonio non utilizzate che, con delibera del Comitato di Gestione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;

e) da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici.

f) da contributi concessi da Istituzioni Internazionali, quali ONU, Unesco, Consiglio d'Europa e Unione Europea.

Art. 5

FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio, così come definito all'art. 4, e dalle attività della Fondazione medesima;

b) da eventuali liberalità o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione o comunque al patrimonio;

c) da contributi per l'attività svolta erogati da pubbliche amministrazioni, enti, imprese, privati;

d) da contributi e finanziamenti annuali o periodici disposti a favore della Fondazione per il raggiungimento delle sue finalità istituzionali da parte di soggetti privati o pubblici;

d) dai contributi di Fondatore, Partecipanti Sostenitori, Partecipanti Istituzionali, Partecipanti Volontari;

e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione, compresi utili o avanzi di gestione, dovranno essere impiegate per le attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a

favore di altre ONLUS che per legge, regolamento o statuto facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO

La Fondazione ha l'obbligo di redigere il bilancio annuale. L'esercizio finanziario inizia con il giorno 1 (uno) gennaio e termina con il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni esercizio verrà approvato dal Comitato di Gestione il bilancio consuntivo, previa presentazione all'Organo di Controllo.

Art. 7

CRITERI DI GESTIONE DEL PATRIMONIO

La Fondazione non ha scopo di lucro.

La Fondazione opera secondo criteri di trasparenza ed efficienza e nel rispetto del vincolo del Bilancio.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti della legge, dello Statuto e degli stanziamenti del Bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Comitato di Gestione all'uopo provvisti di facoltà, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati ed in particolare del Fondo di Gestione.

Degli impegni di spesa e delle obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da delegati, viene data opportuna conoscenza al Comitato di Gestione.

Art. 8

FONDATORE

Fondatore è il sottoscrittore dell'atto costitutivo.

Art. 9

PARTECIPANTI

Con delibera del Comitato di Gestione possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

a) PARTECIPANTI SOSTENITORI (O SOSTENITORI)

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Sostenitori" le persone fisiche, singole od associate, o gli enti pubblici o privati di qualsiasi natura e specie residenti in Italia o all'estero che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, che confluiscono nel fondo di gestione con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente dal Comitato di Gestione. La qualifica di Partecipante Sostenitore dura tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

b) PARTECIPANTI ISTITUZIONALI

Sono partecipanti Istituzionali gli Enti Pubblici, gli Enti Privati, le Accademie, le Università italiane o estere che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione della Fondazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo stabilito dal Comitato di Gestione.

c) PARTECIPANTI VOLONTARI

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Volontari" le persone fisiche, singole od associate, o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti residenti in Italia o all'estero che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con il conferimento di beni materiali od immateriali.

Il Comitato di Gestione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei partecipanti volontari per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

Il Comitato di Gestione può altresì procedere, ricorrendo giustificati motivi, all'eventuale esclusione dalla categoria dei partecipanti di uno o più soggetti.

Art. 10

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Comitato di Gestione;
- l'eventuale Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- l'eventuale Direttore Generale;
- l'Organo di Controllo;
- l'Assemblea dei Partecipanti.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo quella del Direttore Generale per cui potrà essere stabilita la retribuzione dal Comitato di Gestione ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del presente statuto.

Art. 11

ATTRIBUZIONI DEL FONDATORE

Spetta al Fondatore, che vi provvederà con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione:

- a) determinare il numero dei componenti il Comitato di Gestione e procedere alla loro nomina e revoca ad esclusione di quelli di competenza dell'Assemblea dei Partecipanti;
- b) stabilire i criteri ed i requisiti affinché il Comitato possa attribuire la qualifica di Partecipanti, nelle diverse tipologie, a soggetti esterni;
- c) stabilire i criteri per l'elezione da parte dell'Assemblea di partecipazione di membri del Comitato di Gestione;
- d) nominare il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
- e) nominare l'Organo di Controllo;
- f) nominare un eventuale Presidente Onorario della Fondazione.

Laddove il Fondatore dovesse addivenire, per qualsiasi causa, al proprio scioglimento, il Consiglio di Amministrazione del Fondatore provvederà, prima dello stesso, con propria delibera, ad individuare un soggetto giuridico riconosciuto e competente in materia di cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale ed economia solidale che assuma tutte le prerogative attribuite dal presente statuto al Fondatore. Tale soggetto potrà essere individuato anche nell'ambito dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti Sostenitori.

Art. 12

COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di Gestione è composto da 2 (due) a 11 (undici) membri secondo quanto stabilito dal Fondatore in sede di nomina.

La nomina è riservata al Fondatore ad esclusione dei membri riservati all'Assemblea dei Partecipanti nel numero stabilito dal Fondatore ai sensi dell'art. 18 ultimo comma dello Statuto.

Tutti i membri restano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili; essi rimangono in carica fino alla riunione indetta per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo anno dell'incarico.

Il membro del Comitato di Gestione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Comitato di Gestione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di un componente, il Fondatore deve provvedere alla nomina di altro componente che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri.

Il Comitato di Gestione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione fra cui in particolare quelli di:

- a) stabilire le linee generali della Fondazione ed i relativi programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 2 e 3 del presente statuto;
- b) predisporre e approvare il bilancio consuntivo;

- c) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e lasciti, nonché all'acquisto e alienazione di beni mobili ed immobili e qualunque diritto sugli stessi;
- d) nominare i Partecipanti Sostenitori, Istituzionali, Volontari;
- e) nominare l'eventuale Direttore Generale, determinandone la retribuzione, la qualifica e la durata del rapporto;
- f) nominare un eventuale Comitato Esecutivo a cui delegare proprie attribuzioni, composto oltre che dal Presidente della Fondazione, da due membri, da scegliere tra i propri Membri;
- h) assumere e licenziare eventuali dipendenti, impiegati e dirigenti;
- i) approvare i regolamenti interni della Fondazione;
- l) approvare, con la maggioranza di almeno i 2/3 dei suoi componenti, le modifiche statutarie;
- m) deliberare, con la maggioranza di almeno i 2/3 dei suoi componenti, lo scioglimento dell'Ente, la nomina di uno o più liquidatori determinandone le competenze e la devoluzione del patrimonio;
- n) deliberare le esclusioni di cui all'art. 9;
- o) svolgere tutti gli altri compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

Art. 13

CONVOCAZIONE E QUORUM

Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri, con lettera raccomandata spedita con almeno otto giorni di preavviso ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo che consenta la prova della ricezione, fatto pervenire ai Membri al loro domicilio (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito comunicati dal consigliere), in caso di urgenza il termine viene ridotto a tre giorni. In ogni caso il Comitato si intende regolarmente convocato e atto a deliberare qualora vi sia la presenza della totalità dei Membri e del collegio dei

revisori anche se non siano state rispettate le normali procedure di convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, nonché la successiva trascrizione nel libro verbale del Comitato di Gestione.

Il Comitato si riunisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei Membri in carica.

Il Comitato delibera a maggioranza dei voti presenti, fermi restando i quorum diversi stabiliti dal presente statuto.

Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Le votazioni riguardanti persone vengono assunte a scrutinio segreto su richiesta anche di un solo consigliere.

Art. 14

COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è un organo eventuale ed è composto da 3 (tre) membri eletti all'interno del Comitato di Gestione fra cui il Presidente. Il Comitato è validamente costituito con la presenza fisica o a mezzo videoconferenza della maggioranza dei

componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Il Comitato viene presieduto dal Presidente o in sua assenza dal componente più anziano.

Il Comitato ha i compiti ad esso delegati dal Comitato di Gestione e permane in carica fino alla scadenza del Comitato che lo ha nominato.

L'organo viene convocato dal Presidente o da un altro componente a mezzo fax o posta elettronica con prova della ricezione, con quattro giorni di anticipo.

Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante.

Art. 15

PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Comitato di Gestione e del Comitato Esecutivo e viene nominato dal Fondatore.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In particolare il Presidente promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza, vacanza o impedimento, egli è sostituito dal Vice Presidente. La carica di Presidente cessa al termine del proprio mandato.

Art. 16

DIRETTORE GENERALE

Ove ritenuto opportuno o necessario, il Comitato di Gestione nomina, stabilendone la natura e la durata, il Direttore Generale della Fondazione, responsabile del buon andamento amministrativo, contabile e finanziario della Fondazione.

Il Direttore Generale, in tale ambito, sovrintende allo svolgimento della attività della Fondazione. Egli provvede, in particolare, a delineare i programmi di lavoro e le

iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali, nonché a presentare il progetto di bilancio consuntivo. Il Direttore Generale propone l'assunzione del personale necessario per il buon funzionamento delle attività e ne cura la gestione. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato di Gestione e del Comitato Esecutivo con funzioni di Segretario, fatta salva la facoltà dei detti organi di delegare la funzione ad altra persona.

Art. 17

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è composto da uno o tre membri nominati dal Fondatore, che, in caso di composizione collegiale, nomina contestualmente anche il Presidente del Collegio stesso.

L'Organo di Controllo vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione e sulla legittimità delle deliberazioni degli organi della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina la proposta di bilancio consuntivo, esercita il controllo contabile, redigendo apposite relazioni ed effettuando le verifiche di cassa. Nell'espletamento delle proprie funzioni l'Organo di Controllo può partecipare alle riunioni degli organi della Fondazione.

I membri dell'Organo di Controllo restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Art. 18

ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

I Partecipanti, quali definiti ai sensi del presente statuto, costituiscono nel loro complesso l'Assemblea dei Partecipanti.

Essa si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente della Fondazione, che dovrà inviare avviso di convocazione indicando l'ordine del giorno ed il luogo e l'ora della riunione spedito a tutti i Partecipanti con qualunque mezzo che consenta la verifica della ricezione, con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo.

L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza relativa.

Prima dell'inizio dei propri lavori l'Assemblea procederà, in ogni seduta, alla designazione di un coordinatore tra i partecipanti che presiederà l'attività dell'Assemblea stessa.

Essa è organo consultivo che formula pareri e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

All'Assemblea compete la nomina di uno o più componenti il Comitato di Gestione conformemente a quanto stabilito dal Fondatore in occasione di ogni rinnovo dello stesso.

Risulterà eletto colui che riceverà il maggior numero dei consensi in occasione dell'assemblea convocata per tale finalità.

Art. 19

SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio dovrà essere devoluto, con deliberazione del Fondatore ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia di fondazioni.